

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

PREMESSE

La scrivente società, sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, a capitale interamente pubblico, con Determina del Liquidatore n. 32 del 09/09/2015, ha indetto la procedura in oggetto al fine di selezionare un operatore economico cui affidare il "Servizio Triennale di Brokeraggio Assicurativo"

Nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di contratti pubblici in economia e del Regolamento Interno, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 05 del 07/08/2012, la presente Lettera di Invito viene pubblicata sul profilo del committente (<http://www.igeaspa.it>) sul profilo della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e sull’Albo Pretorio del Comune di Iglesias, al fine di garantire ai potenziali soggetti interessati, ampia forma di pubblicità e trasparenza e massima parità di trattamento, nonché libera concorrenza

CIG 639063894D

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera d’Invito
- b) Capitolato Tecnico
- c) Schema di contratto

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, è il Responsabile dell’ufficio Appalti e Contratti

SEZIONE 1	OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE D’ASTA
------------------	---

- 1.1 L’appalto ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi del D.Lgs n. 209 del 7.9.2005 e s.m.i., del servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio assicurativo) e di tutti i servizi ad esso correlati a favore dell’IGEA Spa, secondo le modalità e contenuti stabiliti nel capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto, cui si rinvia.
- 1.2 La durata massima dell’incarico è determinata in complessivi **36 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto o, qualora ricorrano i presupposti di legge, dalla data di consegna anticipata del servizio.
- 1.3 L’affidamento del servizio non comporta alcun onere per l’IGEA Spa poiché l’attività del broker sarà remunerata con le provvigioni sui premi assicurativi poste a carico delle Compagnie di assicurazione.
- 1.4 Ai soli fini della determinazione degli elementi rilevanti per l’espletamento della gara il valore presuntivo triennale del presente appalto ammonta ad **Euro 30.806,00**;
- 1.5 L’IGEA si riserva la facoltà di ricorrere alla ripetizione del servizio nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del Codice per una durata massima di ulteriori 12 mesi ed un importo massimo di Euro 10.194,00.
- 1.6 Pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice, l’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di cui al precedente punto 1.5 è pari a Euro 41.000,00.
- 1.7 Le polizze assicurative, stipulate dall’IGEA, in vigore al momento dell’indizione della presente procedura di gara sono di seguito elencate:

Ramo tipologia	Scadenza	Premio annuo
Programma Auto (libro matricola)	31/01/2016	30.294,36
Incendio	31/01/2016	35.975,00
Furto	31/01/2016	7.175,00
Cumulativa Infortuni	31/01/2016	19.980,00
Responsabilità Civile verso Terzi	31/01/2016	21.525,00
RC Patrimoniale	31/01/2016	7.073,46
Vita Collettiva Dirigenti	31/01/2016	3.600,00
Kasko "ARD Kilometrica"	31/01/2016	1.802,00

1.8 Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.

SEZIONE 2	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
------------------	-----------------------------------

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nella successiva sezione 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- 2.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative*), b) (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), e c) (*consorzi stabili*), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
- 2.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), e-bis (*le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) ed f) (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
- 2.3 operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
- 2.4 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

SEZIONE 3	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
------------------	-------------------------------------

- 3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - ▶ le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
 - ▶ le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
 - ▶ le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni della Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78), oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione).
- 3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

SEZIONE 4	PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
------------------	-----------------------------------

- 4.1. La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet:
http://www.igeaspa.it/it/bandi_gare.wp

SEZIONE 5	CHIARIMENTI
------------------	--------------------

- 5.1 E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica: appalti2@pec.igeaspa.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet http://www.igeaspa.it/it/bandi_gare.wp

SEZIONE 6	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
------------------	--

- 6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
 - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
- 6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 6.4 Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell'offerta potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo: http://www.igeaspa.it/it/bandi_gare.wp
- 6.5 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 400,00. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
- 6.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.5, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- 6.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.6, l'IGEA procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 17.2.7.

- 6.8 Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, l'IGEA si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice.
- 6.9 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

SEZIONE 7	COMUNICAZIONI
------------------	----------------------

- 7.1 Salvo quanto disposto nella *SEZIONE 5* del presente disciplinare (CHIARIMENTI), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'IGEA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata: appalti2@pec.igeaspa.it. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo vcanu@igeaspa.it, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/delegatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE 8	SUBAPPALTO
------------------	-------------------

- 8.1. In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, non è ammesso il subappalto .

SEZIONE 9	ULTERIORI DISPOSIZIONI
------------------	-------------------------------

- 9.1 Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
- 9.2 È facoltà dell'IGEA di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 9.3 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'IGEA e comunicate sul sito alla pagina: http://www.igeaspa.it/it/bandi_gare.wp
- 9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del Codice.
- 9.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
- 9.6 L'IGEA si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

SEZIONE 10	CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
-------------------	--------------------------------------

- 10.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria come definita, a pena di esclusione, dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (Euro 820,00).

- 10.2 Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria **garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 6.5 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.**
- 10.3 La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e , pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.
- 10.4 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'IGEA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - in contanti, con versamento presso *Banco di Sardegna - codice IBAN: IT 42E010154391000000012797* . In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'IGEA dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
 - da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 10.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'IGEA, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito denominato Regolamento) o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.
- 10.6 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
 - essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - riportare l'autentica della sottoscrizione;
 - essere corredato dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'IGEA, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
 - prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'IGEA;
 - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore dell'IGEA, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

- 10.7 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 11.1 potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento all'IGEA della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
- In caso di mancata sanatoria l'IGEA procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- 10.8 Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 10.9 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;
- 10.10 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
- 10.11 Si precisa che:
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - in caso di partecipazione in consorzio di cui alla lett. c) dell'art. 34, co. 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
 - in caso di partecipazione in consorzio di cui alla c) dell'art. 34, co.1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

SEZIONE 11	PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC
-------------------	-------------------------------------

- 112.1 Trattandosi di appalto di importo inferiore a Euro 150.000,00, non è dovuto nessun contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

SEZIONE 12	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA
-------------------	--

- 12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
- iscrizione, per attività corrispondente a quella oggetto del presente affidamento, al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) per i soggetti aventi forma di impresa, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali o se, non residenti in Italia, in analogo Registro Professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - Iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ex art.109 D. Lgs. n.209/2005 e Regolamento ISVAP n.5/2006 e ss.mm.ii. (indicarne gli estremi), o a registri equipollenti in caso di soggetti stabiliti in un altro stato dell'UE
 - di esercitare l'attività di broker da almeno tre anni e di avere prestato il servizio di brokeraggio nel triennio 2012 – 2014 per almeno 5 enti pubblici o privati (con premi intermediati a favore degli stessi di almeno euro 1.000.000,00 nel triennio).
- 12.2 Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi dei

requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'IGEA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

- 12.3 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

- 12.4 I requisiti di cui ai punti 12.1.1. e 12.1.2 (iscrizione alla CCIAA, Iscrizione al Registro Unico Intermediari;) devono essere posseduti:
- a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
 - b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto oppure e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
- 12.5 Il requisito di cui al precedente paragrafo 12.1.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria o da quella indicata come tale.
- 12.6 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
- 12.7 Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente art. 12.1, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
- 12.8 Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente art. 12.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.

SEZIONE 13

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

- 13.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:00 del giorno 02.10.2015, esclusivamente all'IGEA SPA in Liquidazione - Località Campo Pisano - 09016 IGLESIAS. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 13.2 E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi presso l'ufficio protocollo dell'IGEA SPA in Liquidazione - Località Campo Piano - 09016 IGLESIAS. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 13.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

CIG 639063894D – Procedura Negoziata di Cottimo Fiduciario per l'affidamento Servizio triennale di Brokeraggio Assicurativo

Scadenza offerte: 02/10/2015 ore 12:00 – Non APRIRE

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE,) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

- 13.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- A - Documentazione amministrativa;

B – Offerta Tecnica;
C - Offerta economica.

- 13.5 la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.
- 13.6 **Verranno escluse le offerte plurime**, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

SEZIONE 14

CONTENUTO DELLA BUSTA "A –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta A – *Documentazione amministrativa* devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 14.1 **domanda di partecipazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- 14.1.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio/;
- 14.1.2 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 14.2 **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- (oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)**
- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale [*specificando quale Tribunale ha rilasciato l'autorizzazione ed indicando il numero del provvedimento*]; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti (*v. punti da a.1 a a.4*):
- (oppure)**
- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale [*specificando quale Tribunale ha emesso il decreto e in che data*]; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
1. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 2. si obbliga verso il concorrente e verso l'IGEA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
 3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice)
- (o in alternativa, se presenti condanne)**
- **tutte** le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa Amministrazione e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

- i) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
- m) che nei propri confronti :
 - m.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittiva di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
 - m.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
 - m.3 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
- m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
- m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:
 - i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

 - ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

 - iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. le attestazioni di cui di cui al presente paragrafo 14.2 lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.;
4. l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 14.2 lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci

accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

14.2.1 Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 38, comma 1, lettera b), del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

14.3 **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante:

- a. l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al Codice relativo ai servizi;
- b. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (Sez. B) di cui all'art.109 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i.
- c. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- d. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della Lettera d'Invito non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- e. di esercitare l'attività di broker da almeno tre anni e di avere prestato il servizio di brokeraggio nel triennio 2012 - 2014 per almeno 5 enti pubblici o privati (con premi intermediati a favore degli stessi di almeno euro 1.000.000,00 nel triennio);

14.4 in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 1. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 2. si obbliga verso il concorrente e verso l'IGEA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

- 14.5 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice o al subappalto qualificante ai sensi dell'art. 42, lett. i, del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.
- 14.6 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
 2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 14.7 documento attestante la cauzione provvisoria di cui alla SEZIONE 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
- 14.8 (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- 14.9 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l'IGEA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'IGEA a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'IGEA si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

per i consorzi stabili:

- 14.10 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 14.11 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- 14.12 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- 14.13 dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- 14.14 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 14.15 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

- 14.16 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- 14.17 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 14.18 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 14.19 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- 14.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- 14.21 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- 14.22 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

SEZIONE 15	CONTENUTO DELLA BUSTA "B –OFFERTA TECNICA"
-------------------	---

- 15.1 La busta B – Offerta tecnico-organizzativa, a pena di esclusione, deve contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione :
- a) **RELAZIONE TECNICA** dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto dettagliato nel seguito del presente articolo:
- 15.2 La suddetta Relazione Tecnica dovrà contenere tutti gli elementi indicati all'allegato Schema di relazione tecnica al presente Disciplinare;
- 15.3 L'offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- 15.4 nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alla **SEZIONE 14.1**
- 15.5 La mancata sottoscrizione dell'offerta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore dell'IGEA, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.
- ▶ In caso di mancata sanatoria l'IGEA procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- 15.6 La busta B *non dovrà contenere* alcuna indicazione economica diretta o indiretta, **pena l'esclusione** dell'Operatore dalla gara.

SEZIONE 16	CONTENUTO DELLA BUSTA "C –OFFERTA ECONOMICA"
-------------------	---

- 16.1 Nella busta C — *Offerta economica* deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il modello n. 5 e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
- a) la percentuale delle provvigioni che saranno poste a carico delle Compagnie Assicurative, con le quali saranno sottoscritti i contratti assicurativi, in cifra e in lettera;
 - ▶ In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.
- 16.2 L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui **ALLA SEZIONE 14**
- 16.3 La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore dell'IGEA, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.
- ▶ In caso di mancata sanatoria l'IGEA procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- 16.4 (facoltativo) All'interno della busta "C - offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "*CIG 639063894d - Procedura Negoziata di Cottimo Fiduciario per l'affidamento Servizio Triennale di Broker Assicurativo - Giustificazioni*".
- 16.5 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta

SEZIONE 17**MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

- 17.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.
- 17.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
- a. quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1.1, mediante copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A./Registro/Albo; se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. RESTA FERMA la facoltà dell'IGEA di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;
 - b. quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1.3 (di esercitare l'attività di broker da almeno tre anni e di avere prestato il servizio di brokeraggio nel triennio 2012 - 2014 per almeno 5 enti pubblici o privati) mediante attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi:
 - i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale o copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inserite nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema **copia autentica dei contratti** e delle relative fatture che certificano l'avvenuta esecuzione del servizio indicando, ove possibile, IL CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
 - ii. se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante **copia autentica** dei contratti e delle relative fatture emesse, inserite nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta Ferma la facoltà dell'IGEA di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita

SEZIONE 18**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

- 18.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI MASSIMI
1	OFFERTA TECNICA	80
2	OFFERTA ECONOMICA	20
	TOTALE	100

- 18.2 I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dall'IGEA ai sensi dell'art. 84 del Codice, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito indicati:

Criteria	Elementi di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio massimo
1	PROGETTO DI LAVORO	20
2	PROGETTO DI SERVIZIO	20
3	PROGETTO DI GESTIONE DEI SINISTRI	20
4	PIANO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE, CORREDATO DEI CURRICULA DEI DOCENTI	15
5	EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI	5
	TOTALE	80

- 18.3 Per ciascuno dei criteri sopra indicati, la Commissione di gara attribuirà all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, sulla base della scala di valutazione riportata nella seguente tabella:

Scala di valutazione	Coefficiente
Ottimo	1,00
Buono	0,75
Adeguito	0,50
Parzialmente adeguato	0,25
Inadeguato	0,00

- 18.4 La commissione applicherà tali coefficienti ai fattori ponderali relativi a ciascun criterio sopra descritto. La somma che deriverà dall'applicazione di tali coefficienti determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica presentato da ciascun concorrente.

- 18.5 Alla ditta che avrà ottenuto il voto più alto, verrà attribuito il punteggio massimo pari a 80; alle altre ditte un punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula:

Ditta in esame = 80 x punteggio assegnato/migliore punteggio

- 18.6 Il punteggio assegnato all'offerta economica per un massimo di 20 punti verrà determinato applicando la formula di cui all'allegato P punto II lett. b) del regolamento 207/2010 contenente il riferimento al valore soglia, e pertanto:

Ci (per $A_i \leq \text{Asoglia}$) = $X \cdot A_i / \text{Asoglia}$

Ci (per $A_i > \text{Asoglia}$) = $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - \text{Asoglia}) / (A_{\text{max}} - \text{Asoglia})]$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo.

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo.

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,85

Non saranno accettate quelle offerte che non riportino almeno un punteggio minimo di pt. 30 relativamente all'offerta tecnica (80). Pertanto le offerte tecniche con punteggio inferiore a 30 punti verranno escluse dalla gara e non si procederà all'apertura della rispettiva offerta economica

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. P_i : 3,23456 punteggio attribuito 3, 234).

SEZIONE 19	OPERAZIONI DI GARA
-------------------	---------------------------

- 19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell'IGEA sita in Località Campo Pisano - 09016 IGLESIAS - il giorno **06/10/2015, alle ore 09:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

- 19.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet dell'IGEA fino al giorno antecedente la data fissata. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l'IGEA ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale dell'IGEA di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

- 19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
 - iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
 - vi. nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (v) che precede, a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12; all'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
- 19.4 La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni.
- 19.5 In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.
- 19.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al paragrafo 19.4; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.
- 19.7 Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
- 19.8 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 19.9 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 19.10 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi

degli uffici o organismi tecnici dell'IGEA ovvero della commissione di gara. LIGEA escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

- 19.11 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
- 19.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 19.13 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e procede alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

SEZIONE 20	VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE
-------------------	--

20.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) l'IGEA si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta l'IGEA può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) l'IGEA, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) si assegna all'offerente un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- g) L'IGEA, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l'IGEA convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) l'IGEA può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) l'IGEA esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

SEZIONE 21	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
-------------------	---------------------------------------

21.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del foro di CAGLIARI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

SEZIONE 22	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
-------------------	-----------------------------------

22.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

SEZIONE 23	ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
-------------------	---

23.1 L'IGEA una volta disposta l'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48, comma 2, del Codice dei contratti.

23.2 Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

23.3 In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

23.4 La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, Iva esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 113, co. 1, del d.lgs. 163/06. L'importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di possesso della la certificazione del sistema di qualità secondo quanto indicato al precedente par. 11.7. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'IGEA;
- polizza assicurativa per responsabilità civile professionale (art.110 comma 3 D. Lgs. n.209/2005). La stessa dovrà avere un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 e validità per l'intera durata contrattuale e potrà consistere in singole polizze annuali o in unica polizza pluriennale; L'aggiudicazione decadrà di diritto a tutto danno e rischio dell'aggiudicatario qualora questi non abbia stipulato la polizza di RC Professionale di cui al presente articolo. In tal caso l'IGEA avrà facoltà di affidare al soggetto risultato secondo (e via via per i successivi) nella graduatoria la prestazione del servizio, in danno all'aggiudicatario inadempiente al quale farà carico il risarcimento dei maggiori costi sostenuti.
- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze d libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione della fornitura.

23.5 L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

23.6 Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali.

23.7 In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti generali o speciali, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Schema di Relazione Tecnica

1) **PROGETTO DI LAVORO**

L’Offerente dovrà sviluppare, in particolare, i seguenti punti:

- a. individuazione, analisi, valutazione e gestione dei principali rischi nell’ambito **dell’IGEA**
- b. ottimizzazione e razionalizzazione del portafoglio assicurativo illustrazione sintetica e schematica delle coperture assicurative di base per l’IGEA;
- c. metodologia per fornire l’assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d’appalto inerenti la procedura di selezione del contraente per l’acquisto di polizze assicurative, individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

2) **PROGETTO DEL SERVIZIO**

L’Offerente dovrà descrivere le modalità organizzative concrete, dei metodi e delle procedure utilizzate per la gestione ordinaria dei contratti assicurativi, con particolare riferimento a:

- segnalazione scadenze;
- pagamento dei premi;
- segnalazione degli adempimenti relativi alle regolazioni premio,
- variazioni di rischio;
- procedure di sollecito e di segnalazione, atte a prevenire eventuali scoperture assicurative.

3) **PROGETTO DI GESTIONE DEI SINISTRI**

La relazione tecnica dovrà sviluppare, in particolare, i seguenti punti:

- a) proposta per l’organizzazione di un sistema di raccolta dei sinistri interno all’Azienda;
- b) assistenza ed affiancamento agli uffici dell’IGEA al manifestarsi dei danni che colpiscono beni e attività;
- c) procedura per la gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi;
- d) fornitura periodica della documentazione riepilogativa dell’incidenza della sinistrosità e metodologia utilizzata per l’individuazione delle situazioni caratterizzate da maggiore criticità;
- e) gestione dei sinistri attivi

4) **PIANO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE, CORREDATO DEI CURRICULA DEI DOCENTI:**

L’Offerente dovrà descrivere:

- il piano di formazione con il quale si intende provvedere alla formazione del personale dell’IGEA addetto alla gestione delle polizze (numero di sessioni, durate delle sessioni, modalità di erogazione della formazione);
- le competenze/professionalità dei docenti utilizzati per la formazione;
- gli strumenti messi a disposizione per l’aggiornamento del personale dell’IGEA in merito alle novità legislative, giurisprudenziali e alle prassi nonché novità del mercato assicurativo;
- le modalità di aggiornamento continuo durante tutta la fase contrattuale.

5) **EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI:**

L’offerente deve indicare eventuali servizi aggiuntivi gratuiti offerti, non presenti nel Capitolato Tecnico, ma da lui proposti nella propria offerta ad integrazione, ampliamento e miglioramento del servizio. Si precisa che non saranno considerate attività che esulano dalle competenze del broker, quali, a titolo esemplificativo, anticipazioni di premi, stima dei beni assicurati, sponsorizzazioni.